



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 866/2017 R.G.

Il collegio composto da:

Dott. Salvatore Barracca	Presidente
Dott.ssa Antonietta Donzella	Giudice
Dott.ssa Maria Rabini	Giudice relatore

nel procedimento cautelare di reclamo promosso da:

INCARDONA CARMELO, difeso dagli avv.ti Pietro Luigi Matta e Alfredo Galasso; reclamante

Contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, difesa dall'avv. Antonella Fidelio; reclamato

E contro

REGIONE SICILIANA, contumace; reclamata

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, contumace; reclamato

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 6.4.2017, spirati i termini concessi per note, il collegio osserva quanto segue:

Incardona Carmelo proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 29729720160011529701000 in relazione al ruolo n. 2016/001161 emesso dall'Assessorato della Salute sulla base della sentenza n. 179/A/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello, e chiedeva di sospendere l'esecutorietà; il giudizio prendeva il numero di R.G. 5194/2016; il GI con ordinanza del 10.2.2017 rigettava la domanda di sospensione, ritenendo che non sussistesse il requisito del *fumus boni iuris*;

Avverso tale ordinanza proponeva tempestivo reclamo Incardona Carmelo, chiedendo la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento, in relazione al ruolo 2016/001161;

Si costituiva in giudizio solamente la Riscossione Sicilia spa, la quale chiedeva di essere estromessa dal giudizio, ritenendo di non essere legittimata passiva, e comunque chiedeva il rigetto del reclamo;

Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano in giudizio la Regione Siciliana e l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, i quali devono quindi essere dichiarati contumaci;

Il reclamo è inammissibile;

Maria Rabini

Si deve premettere che la cartella viene impugnata con riferimento al ruolo n. 2016/001161, che come detto era stato emesso sulla base della sentenza n. 179/A/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello; si tratta quindi di somme dovute a titolo di responsabilità erariale;

L'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 46/1999 prevede, per le entrate non tributarie, che il giudice può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi; la norma prevede anche che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie;

L'opposizione proposta da Incardona Carmelo deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co., c.p.c., essendo stata proposta, con citazione, quando Incardona aveva ricevuto la notifica della sola cartella di pagamento, e quindi non era ancora iniziata l'esecuzione (infatti risulta che la citazione in opposizione è stata notificata il 1.12.2016, mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato in data 16.12.2016);

Ciò posto, come già ritenuto in precedenza da questo collegio, è inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensiva ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.;

Questo collegio, pur conoscendo la giurisprudenza di senso contrario, ritiene maggiormente aderente alla formulazione letterale dell'art. 624 c.p.c. l'orientamento che ritiene non ammissibile tale reclamo: si vedano Tribunale di Milano 19.11.2015; Tribunale di Reggio Emilia del 27.4.2010; Tribunale di Venezia del 31.10.2006;

Infatti l'art. 624 c.p.c. fa espresso riferimento alla sospensione della procedura esecutiva, mentre invece l'art. 615, 1° co., c.p.c. riguarda la diversa ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo; inoltre l'art. 624 c.p.c. fa esplicito riferimento al giudice dell'esecuzione, presupponendo dunque che sia in corso una procedura di esecuzione forzata; la norma dunque presuppone che sia iniziata una procedura esecutiva, e quindi non può essere estesa alla fattispecie di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c.;

Resta assorbita ogni altra questione;

Le spese di lite della fase di reclamo verranno liquidate e regolate all'esito del giudizio di merito in corso;

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

Dichiara inammissibile il reclamo proposto da Incardona Carmelo;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 dichiara che Incardona Carmelo è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già pagato per l'impugnazione.

Ragusa, lì 30.5.2017.

Il Giudice estensore- dott.ssa Maria Rabini

Il Presidente -Dott. Salvatore Barracca

Maria Rabini

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 31 MAG 2017
IL CANCELLIERE

Salvatore Barracca